

Allegato XLIII del d.lgs. 81/2008 – Valori limite di esposizione professionale

Premessa

Si riportano nel presente documento i valori limite di esposizione professionale (Vlep) per gli agenti cancerogeni e/o mutageni attualmente in vigore, elencati nell'allegato XLIII del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.¹, nonché le proposte di modifica a detto allegato contenute nella direttiva (UE) n. 2019/130.

1. Allegato XLIII del d.lgs. 81/2008

Fissa i Vlep per i seguenti agenti chimici (tabella 1):

Tabella n.1		Valori limite di esposizione professionale vigenti					
Nome agente	N. CE (1)	N. CAS (2)	Valori limite (3)			Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ (4)	ppm (5)	f/ml (6)		
Polveri di legno duro	-	-	2 (7)	-	-	-	Valore limite 3 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2023
Composti di cromo ^{VI} definiti cancerogeni ai sensi dell'art.2 lett. a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)	-	-	0,005	-	-	-	Valore limite 0,010 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2025 (*)
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'art.2 lett. a) punto i)	-	-	-	-	0,3	-	
Polvere di silice cristallina respirabile	-	-	0,1 (8)	-	-	-	
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	-	Cute (9)	
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	-	-	

¹ L'allegato è stato recentemente modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 1/6/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro", pubblicato sulla G.U. n. 145 del 09/06/2020.

Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	-	Cute ⁽⁹⁾	
1,2-Eossi-Propano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	-	-	
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	-	-	Cute ⁽⁹⁾	
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	-	-	
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	-	Cute ⁽⁹⁾	
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1	-	-	
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	-	Cute ⁽⁹⁾	
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	-	-	

(*) Valore limite 0,025 mg/m³ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

NOTE

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINC o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, Parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore

(4) mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 kPa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(5) ppm = parti per milione nell'aria (in volume ml/m³).

(6) f/ml = fibre per millilitro.

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(8) Frazione respirabile (come da rettifica alla direttiva (UE) 2017/2398).

(9) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

2. Proposte di modifica da parte della direttiva (UE) 2019/130

Modifiche all'allegato XLIII sono proposte nell'allegato III alla direttiva (UE) n. 2019/130, che dovrà essere recepita entro il **20 febbraio 2021**. Una novità è l'indicazione dei valori limite per esposizioni di breve durata (STEL), accanto a quelli riferiti a 8 ore (tabella 2):

Tabella n.2		Valori limite proposti dalla direttiva (UE) 2019/130							Osservazioni	Misure transitorie
Nome agente	N. CE (1)	N.CAS (2)	Valori limite (3)							
			8 ore (3)			Breve durata (4)				
			mg/m ³ (5)	ppm (6)	f/ml (7)	mg/m ³ (5)	ppm (6)	f/ml (9)		
Polveri di legno duro	-	-	2 ⁽⁸⁾	-	-	-	-	-	-	Valore limite 3 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2023
Composti di cromo ^{VI} definiti cancerogeni ai sensi dell'art.2 lett. a) punto i) (come cromo)	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	Valore limite 0,010 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2025 (*)
Fibre ceramiche refrattarie definite cancero-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	

gene ai sensi dell'art.2 lett. a) punto i)										
Polvere di silice cristallina respirabile	-	-	0,1 ⁽⁹⁾	-	-	-	-	-	-	
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	-	-	-	-	-	
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
1,2-Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	-	-	-	-		
Tricloroetilene	201-176-4	79-01-6	54,7	10	-	164,1	30	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
Acrilamide	201-173-7	79-06-1	0,1	-	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
2-Nitropropano	201-209-1	76-49-9	18	5	-	-	-	-		
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
4-4'-Metilendianilina	202-974-4	101-77-9	0,08	-	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
Epicloridrina	203-439-8	106-89-8	1,9	-	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
Etilene dibromuro	203-444-5	106-99-0	0,8	0,1	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
1,3-Butadiene	230-450-8	106-99-0	2,2	1	-	-	-	-	-	
Etilene dicloruro	206-458-1	107-06-2	8,2	2	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	-	-	-	-	Pelle ⁽¹⁰⁾	
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	-	-	-	-	-	
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel			0,05 ^(**)							Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023 ^(***)
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva									Pelle ⁽¹⁰⁾	
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e									Pelle ⁽¹⁰⁾	

raffreddare le parti mobili all'interno del motore										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Valore limite 0,025 mg/m³ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

(**) Misurate sotto forma di carbonio elementare.

(***) Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

NOTE

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINC o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, Parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore

(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(5) mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(6) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(7) f/ml = fibre per millilitro.

(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(9) Frazione inalabile.

(10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Per quanto riguarda la nota numero (9) alla tabella 2, è verosimile che anche la direttiva (UE) 2019/130 debba essere rettificata sostituendo "Frazione inalabile" con "Frazione respirabile", relativamente alla polvere di silice cristallina.

Bibliografia

- Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
- Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
- Rettifica della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
- Decreto legislativo n. 44 del 1/6/2020: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
- Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i, versione revisionata a novembre 2020 (disponibile sul sito www.lavoro.gov.it)

Data di chiusura del documento 30/12/2020

Conoscere il rischio

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

Per informazioni

contarp@inail.it